



COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Ordinanza del Sindaco

n°. 2 del 29-05-2025

ORIGINALE

Oggetto: Pulizia aree e terreni per la prevenzione del rischio di incendi e del proliferare di insetti nocivi - anno 2025

RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n.353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare, l’art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (P.R.A.I), nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 e relativi allegati, che impartisce specifiche linee di indirizzo per l’aggiornamento del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Aggiornamento anno 2025;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 con cui sono state approvate le prescrizioni Regionali Prescrizioni Regionali Antincendio 2023/2025, in attuazione all’art. 3 comma 3 lett. f della legge 21/11/2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e della legge Regionale n. 08 del 27 Aprile 2016 (Legge forestale della Sardegna) finalizzate alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolte a contrastare le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione n.5/48, **dal 01 giugno al 31 Ottobre 2025, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;**

VISTE le prescrizioni regionali antincendio (allegato 8 del PRAI), allegate alla citata deliberazione, che dettano norme di prevenzione rivolte ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con le aree pubbliche, nonché agli esercenti di pubblici servizi;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine

di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

ACCERTATO che nel centro abitato di Genoni i cortili di pertinenza delle abitazioni e le aree incolte possono dar luogo a pericolo di incendi se non sono eseguite le operazioni di pulizia e decespugliamento, tali condizioni possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica in quanto incrementano i rischi di danni a persone, animali e cose, soprattutto con l'alta temperatura della stagione estiva;

CONSTATATO che le cause del fenomeno sono imputabili anche alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni apprezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, con conseguente proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che soprattutto nel periodo estivo, sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATA la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, di una accurata pulizia, unitamente ad un'attività di sfalcio delle suddette aree;

CONSTATATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti e animali nocivi (D.lgs. n. 39/93 art. 3) (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

RITENUTO di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

VISTO l'allegato D della L.R. 27 Aprile 2016 n. 8 concernente il "PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE";

VISTA la Legge del 24/11/1981 n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. Entro il termine del 15 giugno 2025 che:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni, giardini e cortili, appartenenti a qualunque categoria urbanistica e di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, ramaglie, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, le aree di proprietà o in possesso e l'area limitrofa a strade pubbliche ubicate nel centro abitato di Genoni;
- b) nelle aree urbane periferiche e confinanti con le zone rurali, sono tenuti a realizzare una fascia protettiva di almeno 3 (tre) metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze; tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite;
- c) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri;
- d) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a creare una fascia arata di almeno di almeno 3 (tre) metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

- e) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui alle aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 (cinque) metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - f) i proprietari e conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque metri);
 - g) i depositi di carburante, di legname, di sughero, di foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
 - h) i proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 15 Giugno hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi, fasce di isolamento larghe almeno 10 (dieci metri), libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta del materiale stoccato.**
 - i) le amministrazioni locali e i gestori delle reti idriche pubbliche, potabili e irrigue, sono tenuti a rendere accessibili e disponibili gli idranti ubicati lungo la viabilità nei rispettivi territori di competenza, per il rifornimento degli automezzi antincendi terrestri.
 - j) gli enti proprietari delle strade nel territorio comunale provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;
2. **Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di pericolo di incendio compreso dal 01 giugno al 31 ottobre 2025;**
3. **Nel periodo di "elevato pericolo di incendio";**

E'VIETATO

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocare l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L.353/2000 e ss.mm.ii;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

SANZIONI

- 1) **Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui alla presente Ordinanza e di cui alle prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna, sono punite a norma dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n. 353(come modificata dal D.L. 08/09/2021 n. 120 convertito con modifiche nella Legge 08/11/2021 n. 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a Euro 50.000,00, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni inserite nell'allegato D.**
- 2) Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, L'Amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree sostituendosi a proprietari/conduttori addebitando i relativi costi ai soggetti

inadempienti e si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.

- 3) Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte con l'allegato 8 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 e all'Allegato D (PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE)

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le Forze dell'Ordine, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e tutti i soggetti incaricati della vigilanza ambientale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Dott. SERRA GIANLUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)